

XXX.

TORNATA DEL 13 APRILE 1905

Presidenza del Presidente **CANONICO**.

Sommario. — *Omaggi — Giuramento del senatore Zumbini — Il Presidente, su domanda del senatore Di Sambuy, dà notizie intorno alla salute del senatore Mezzacapo — Deliberazione sopra una proposta del senatore Codronchi per la nomina di una Commissione che studi e riferisca intorno a modificazioni dell'art. 130 del Regolamento del Senato — Dopo che il senatore Codronchi ha scolto la sua proposta, prende la parola il senatore Vitelleschi, cui replica il proponente — Parla poi il senatore Casana, ed i senatori Guarneri e Di Sambuy fanno una dichiarazione di voto — Il senatore Arcoleo propone un emendamento, che poi ritira dietro osservazioni del senatore Codronchi — Infine il senatore Rattazzi propone, ed il Senato consente, che sia deferita al Presidente la nomina della Commissione, di cui nella proposta del senatore Codronchi — Lettura di due proposte di legge, l'una d'iniziativa dei senatori Di Sambuy, Cavasola, Codronchi, Rossi Luigi e Di Camporeale; l'altra del senatore Pellegrini — Presentazione di un disegno di legge — votazione a scrutinio segreto — Discussione del disegno di legge: « Modificazione all'art. 8 della legge 6 dicembre 1888, n. 5825, che deferisce alla Corte di cassazione di Roma la cognizione di tutti gli affari penali del Regno » (N. 50) — Parlano il ministro di grazia e giustizia e dei culti, ed i senatori Scialoja, che propone un emendamento, Vischi e Pagano-Guarnaschelli, relatore e proponente — La discussione è chiusa e il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Approvazione del disegno di legge: « Aggregazione del comune di Limosano al mandamento di Montagano » (N. 54) — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione del contratto di permuta del fabbricato demaniale - Quartiere vecchio - in Siracusa coi fabbricati - Asilo e Statella - di proprietà comunale stipulato tra il Demanio ed il Municipio di Siracusa addì 30 luglio 1903, nonchè dell'atto aggiuntivo stipulato tra il Demanio e lo stesso Municipio addì 29 ottobre 1904 » (N. 68) — Chiusura di votazione — Nomina di Commissione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 10.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e dei culti, ed il sottosegretario di Stato per le finanze.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura dell'elenco degli omaggi.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Fanno omaggio al Senato delle seguenti pubblicazioni:

Il Consiglio di amministrazione del Banco di

Sicilia, Palermo: *Rendiconto del Consiglio di amministrazione sulla gestione dell'anno 1904 e bilancio consuntivo*;

L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, Roma: *L'ispezione del lavoro. Studi sull'organizzazione del servizio di vigilanza per l'applicazione delle leggi operaie*;

Il presidente della Camera di commercio di Siracusa: *Relazione sommaria sul movimento statistico e condizioni industriali e commerciali di quella provincia negli anni 1902-903*;

L'onorevole direttore generale del Banco di Napoli: *Relazione di quel Consiglio di amministrazione sulla gestione 1904*;

La Direzione della rassegna «La Vita internazionale a Milano»: *Atti del Congresso nazionale delle Società per la pace* (Torino 29, 30, 31 maggio e 2 giugno 1904);

L'Unione tipografica editrice torinese: *Mezzo secolo di vita di quella Unione tipografico editrice* (già ditta Pomba e Comp. 1855);

L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, Roma: *Concimi, mangimi, sementi e sostanze parassitarie* (di Italo Giglioli);

Il signor L. Bennati, tenente colonnello d'artiglieria, Roma: *A proposito di una soluzione del problema militare*;

Il prefetto della provincia di Firenze:

1. *Atti di quel Consiglio provinciale per le sessioni 1900-901 e 1902-003*;

2. *Rendimento dei conti dell'anno 1903 di quella Amministrazione provinciale*;

3. *Bilancio preventivo per l'anno 1905 della stessa Amministrazione provinciale*;

4. *Rendimento dei conti dell'anno 1903 dell'Opera pia del Manicomio di Firenze*;

5. *Bilancio preventivo per l'anno 1905 della stessa Opera pia*;

Il signor E. T. Moneta di Milano: *Le guerre e insurrezioni e la pace nel secolo XIX. Compendio storico e considerazioni* (vol. II);

L'ex deputato Elia: *Ricordi di un garibaldino dal 1847-48 al 1900* (2 volumi).

PRESIDENTE. Aggiungerò che l'omaggio dell'onor. ex-deputato Elia fu accompagnato da una nobilissima lettera diretta al Senato.

Giuramento del senatore Zumbini.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor prof. Bonaventura Zumbini,

di cui in altra tornata vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore, invito i signori senatori Barracco Giovanni e Compagna Pietro ad introdurlo nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il prof. Zumbini viene introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al prof. Zumbini Bonaventura del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Per la salute del senatore Mezzacapo.

DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAMBUY. Signor Presidente, nel riunirsi stamane il IV Ufficio, fu un lamento, un lutto di non veder presente il senatore generale Mezzacapo, nostro collega, sapendosi la ragione dell'assenza di lui, sempre così esatto e coscienzioso nell'adempimento dei suoi doveri. Tutti sappiamo quanto siano poco buone le condizioni della sua salute, e perciò ebbi dall'Ufficio l'incarico di pregare il nostro onorevole Presidente di mandare a prendere notizie del senatore Mezzacapo in nome del Senato. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Sono lieto di poter dire al senatore Di Sambuy ed al Senato che, interprete del desiderio di tutti, è appena un'ora da quando mi sono recato io stesso, in persona, a casa del generale Mezzacapo, ed ho la consolazione di poter dire che quest'oggi le sue condizioni di salute sono migliori. (*Segni vivissimi di soddisfazione su tutti i banchi*).

Facciamo i più fervidi voti che il miglioramento continui e che il nostro amato collega giunga presto a perfetta guarigione. (*Approvazioni*).

Deliberazione sopra una proposta del senatore Codronchi per la nomina di una Commissione che studi e riferisca intorno a modificazioni dell'art. 103 del Regolamento del Senato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Deliberazioni sopra una proposta del senatore Codronchi per la nomina di una Commissione che studi e riferisca intorno a modificazioni dell'art. 103 del Regolamento del Senato».

Ha facoltà di parlare il senatore Codronchi.

CODRONCHI. La mia proposta è ispirata ad un sentimento di pacificazione, e credo che essa sarà accolta favorevolmente così da quelli che rimasero turbati per recenti severi giudizi cui mancò il contraddittorio, quanto da coloro i quali vogliono mantenere incolumi e immutate le difese del Senato.

Ho chiara l'idea che a mio giudizio dovrebbe presiedere ad una riforma del nostro regolamento: ma in mezzo a opinioni così diverse, e pure tutte così autorevoli, io non ho ardito di frappormi con un'idea individuale concretata in un disegno di riforma; e mi è sembrato miglior consiglio proporre al Senato la nomina di una Commissione, che io crederei dovesse essere composta di cinque senatori, la quale avesse lo scopo di raccogliere le diverse opinioni, di vagliarle e di riferirne al Senato.

La riforma si presenterà in questo modo alle nostre deliberazioni meditata e coll'autorità che le viene dal rappresentare, non già un'opinione individuale, ma un'opinione collettiva di un collegio di senatori, i quali avranno studiato le diverse proposte che giungono da ogni parte del Senato.

Io pertanto raccomando alla vostra accoglienza la mia proposta, che è imparziale, serena, che non è ispirata a interessi di partito, che non ha lo scopo di vendicare i vinti, ed ha invece un altissimo fine, quello di ristabilire la pace degli animi, e di difendere sempre più la dignità e il decoro del Senato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se crede di accogliere la proposta del senatore Codronchi per la nomina di questa Commissione.

VITELLESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLESCHI. Io non intendo punto di parlare come facente parte della Commissione di verifica dei titoli dei nuovi senatori, perchè non ho avuto occasione di vedere i colleghi, e non essendoci riuniti, io non ho dati per esprimere la sua opinione, credo che se ne esprimesse una probabilmente non si opporrebbe alla proposta del senatore Codronchi, perchè, dopo tutto, il Senato deve agire liberamente secondo i suoi intendimenti. Noi non essendo che esecutori delle sue volontà, abbiamo come Commissione poco da vedere sul testo che ci vien dato; ad

interpretare. Come senatore, mi sia permesso di osservare che la proposta dell'onor. Codronchi mi pare un po' prematura. Non è mai una bella cosa passare il tempo a fare e disfare.

Quel regolamento che esiste fu fatto un tempo sotto certe condizioni che il Senato volle che fossero espresse in quel regolamento, poi alla prima occasione, quando fu messo in opera, il Senato cominciò a ritagliarne una parte e fece una prima modificazione.

Appena giunti al secondo esperimento, evidentemente ne vuole togliere un'altra parte, di modo che...

CODRONCHI. Domando la parola.

VITELLESCHI... Ad ogni modo, se si chiede una riforma, evidentemente si vuole fare altra cosa diversa di quella che si fa oggi.

Ora non so se questo volere e disvolere sia conforme alla seria condotta e dignità di un corpo legislativo. Gli effetti che ha prodotto questo regolamento erano prevedibili; non è accaduto niente di straordinario. Ogni volta che c'è una votazione si può votare in favore o contro; e ciò si doveva prevedere quando si è fatto il regolamento. Non vi è ragione perchè il Senato si penta e si ricreda; mi pare che sia una specie di confessione anche poco rispettosa per la maggioranza che si è servita di questo regolamento; perchè questa pronta resipiscenza può parere una protesta contro il voto della maggioranza, dappoichè se si rispettasse il voto della maggioranza non ci sarebbe ragione di scalmanarsi per un nuovo regolamento. Io non dico che la proposta Codronchi, fatta in altro tempo, non sarebbe discutibile se non accettabile in condizioni serene, ma non posso a meno di notare che fatta in questo momento, cioè all'indomani di un effetto logico e naturale di un regolamento che il Senato non solamente ha fatto ma pure riveduto, sia o una confessione di un peccato, ovvero una prova di grande imprevidenza, perchè doveva prevedersi che poteva accadere ciò che è accaduto. Questa specie di pubblica penitenza non mi pare sia all'altezza del Senato.

Ma lasciamo andare le forme e le parole; la sostanza è che il Senato ha creduto tre o quattro anni fa, mantenendosi nei limiti che gli permettevano lo Statuto ed il suo regolamento, di lasciarsi una certa facoltà di controllo; il quale, come ebbi l'onore di spiegare il primo giorno

che parlai su questa questione, richiedeva un gran tatto nell'eseguirlo, ma non mancava di una certa efficacia.

Queste cose possono riuscire bene o male, a seconda dell'uso che se ne fa.

Adesso pare che si voglia rinunciare a questo controllo, e se al Senato piace, io son pronto ad inchinarmi alla sua deliberazione.

Ma, se si adotteranno quelle modificazioni che traspirano dalla proposta, verrà tolto al Senato ogni facoltà di controllo. Il Senato aveva questa arma un po' pericolosa ad usarsi, ma che usata con sapienza era utile. Quest'arma per una volta tanto ha fatto una riuscita che pare non vi piaccia; non è una ragione per gettarla via; forse basterebbe usarne meglio.

Ma, come ho già accennato, non è tanto in questo momento la questione di sostanza che mi preoccupa.

Prima che il Senato deliberi, mi è piaciuto sottoporre al Senato l'altro lato della questione.

Nessuna difficoltà che il Senato ritorni ad esaminare la questione, ma farlo in questo momento mi ha l'aria di una penitenza per un peccato, una rinuncia a un indirizzo che in Senato stesso, pochi anni fa, ha voluto prendere. Si può avere diversa opinione sul modo con cui questa difesa è stata usata; non entro in questa questione; ma già si sa che nei corpi numerosi è difficile di conservare sempre la misura e soddisfare tutti, ma l'essenziale è che il Senato ha fatto quello che credeva di fare. Ora, immediatamente dopo, questo sconfessare se stesso e dire implicitamente che si è mal fatto e che bisogna cambiare, non mi pare che sia all'altezza di un corpo che deve avere concetti determinati sopra un punto così grave come questo. Fatte queste osservazioni, tanto perchè non passi inavveduto al Senato l'importanza di questa proposta, io, per conto mio, non domando di meglio che il Senato riveda i suoi regolamenti, li faccia come gli piace, poichè è esso che deve tutelare la sua dignità e la sua posizione nel mondo. Ho solo voluto fare queste osservazioni perchè ognuno conosca la importanza di questa proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Codronchi.

CODRONCHI. Non ho manifestato alcuna idea riguardo al modo col quale dovrebbe essere riformato il regolamento; ed è appunto per non

manifestarla, che ho detto di non ardire tra tante opinioni proporre la mia, e ho proposto una Commissione che esamini e vagli tutte le idee: quindi non so come l'onor. Vitelleschi possa oggi affermare che noi vogliamo rinunciare a quel controllo che difende il Senato da eventuali pericoli: io non voglio rinunciare ad alcun riscontro.

Non posso ammettere coll'onor. Vitelleschi che questo fare e disfare offenda quasi la serietà del Senato; e l'onorevole Vitelleschi, deve ricordare come il nostro regolamento, dopo una discussione molto viva e molto penosa, non piacque ad alcuno, neanche a coloro che l'approvarono, e l'accettarono per non sapere in quel momento che cosa fare di meglio; infatti tutte le volte che di quel regolamento si è parlato, e qui e fuori di qui, moltissimi hanno manifestata l'opinione che quel regolamento avesse bisogno di essere modificato.

Questo fare e disfare poi in fatto di regolamenti interni, non può menomare la serietà del Senato, e valga l'esempio della Camera elettiva: esiste alla Camera una Commissione permanente per la riforma del regolamento: e qual'è lo scopo di questa Commissione permanente? Si è creduto che gli avvenimenti parlamentari possano dar luogo a circostanze tali che esigono delle modificazioni frequenti, e invece di nominare volta per volta una Commissione, si è stabilito una Commissione permanente per la riforma.

Sono poi ben lontano dall'aver presentato questa mia proposta quasi come reazione alla maggioranza del Senato la quale l'altro giorno ha deliberato in quel modo; io rispetto il voto della maggioranza, ma credo che sia anche liberale il tener conto di una fortissima minoranza che in quella occasione si è affermata; se questa minoranza, che era composta di settanta od ottanta voti, ha il desiderio che si studino i mezzi per riparare agli inconvenienti lamentati, è legittimo il suo desiderio.

Non so se abbia risposto a tutte le obiezioni che colla sua autorità ha presentato il senatore Vitelleschi, ma per la forma della mia proposta, per lo scopo che si propone, per i commenti che io ho fatto, per la serenità con la quale io l'ho raccomandata, non posso non insistere perchè il Senato, per la pace di tutti, l'accolga.

La Commissione studierà, e non presenterà certamente una proposta domani; studierà lungamente, si discuterà quando gli animi saranno calmi, e quindi la dignità del Senato non può in nessuna guisa essere diminuita dalla fretta della discussione.

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. Io dichiaro di astenermi dal votare e ne dirò brevissimamente le ragioni. Ho inteso con profonda attenzione le parole dell'onor. Codronchi. Egli ha parlato di *giudizi severi* del Senato: egli ha parlato di *indifesi*: tutto ciò suona censura all'operato della maggioranza del Senato e della Commissione di cui faccio parte...

CODRONCHI. Domando la parola per fatto personale.

GUARNERI. ... Inoltre la proposta dell'onorevole Codronchi intende a disciplinare la più alta, la più nobile prerogativa del Senato, e bisogna ottenere la calma e non deliberare sotto l'emozione di una scena, sotto l'impressione del momento.

Se il nostro regolamento ha d'uopo di riforma, lo vedrà il Senato, ma non lo vedrà ora sotto il colpo e sotto l'impressione di una scena, la quale per noi fu un doloroso dovere. Parmi per ciò che il momento non sia opportuno; è per questo che dovrebbe rinviarsi la discussione di questa proposta a tempo più calmo e che io mi astengo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Codronchi per fatto personale.

CODRONCHI. Ho ancora una breve parola da dire. Ho detto *giudizi severi*, e mi è parso di avere adoperato la frase più corretta e più mite, perchè il giudizio di espellere tre senatori non è certamente un giudizio benevolo. Quanto poi alla parola *indifesi*, attribuitami dal senatore Guarneri, o non mi sono fatto comprendere o la mia voce non è arrivata fino a lui. Io ho detto che la mia proposta deve piacere tanto a coloro i quali furono turbati dai giudizi severi del Senato, quanto a quelli, e furono la maggioranza, che vogliono mantenere incolumi e intatte le *difese del Senato*: quindi la parola *indifesi* allusiva ai senatori non convalidati, io non l'ho pronunciata. Non ho altro da dire.

VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI. Io non ho niente da aggiungere alle parole dell'onorevole preopinante; ho esposto le mie idee e non ho nulla da aggiungere a queste.

Ho solo domandato la parola per dire che il Senato comprenderà che, come il collega Guarneri, io mi astengo perchè appunto, per il momento in cui questa proposta è fatta, è ben difficile non suoni disapprovazione di quello che è avvenuto; a questa noi non sapremmo associarci mentre, nel tempo stesso, non vogliamo creare imbarazzi al Senato.

Quanto a me io credo che quel che è avvenuto sia soltanto ciò che si poteva fare. Per fare altrimenti bisognerebbe cambiare completamente il sistema e quindi rinunciare a quanto il Senato ha creduto interesse e suo dovere di fare. È per questa ragione che io non posso votare questa proposta, la quale, trattando per ora d'uno studio, potrei forse in altro momento votare.

CODRONCHI. Prendo atto.

VITELLESCHI. ... Ma, facendo parte della Commissione, mi astengo, e questo credo essere per parte mia un dovere.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Io ritengo che la proposta del senatore Codronchi sia stata fatta con l'animo di sottoporla agli studi della Commissione, in modo che essa vi apporti delle modificazioni. Siccome la formula che abbiamo sott'occhio sarebbe tassativa nell'invocare modificazioni, questa distinzione è a mio avviso necessaria. Do il voto favorevole, perchè l'interpreto nel senso che la Commissione debba studiare se sia il caso di fare modificazioni. In ogni modo, ritengo che la proposta del senatore Codronchi sia assolutamente aliena da disapprovazione di qualunque cosa sia avvenuta al Senato, sia per parte della Commissione nominata dal Senato, sia per parte della maggioranza. In questo senso darò il mio voto favorevole alla proposta. (*Bene*).

DI SAMBUY. Io dichiaro di astenermi.

DI CAMPOREALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE. Io, nell'ordine di idee espresso dal senatore Casana, proporrei una modifica alla proposta che si sta per votare, e spero che il senatore Codronchi l'accetterà. Là dove si dice « riferisca intorno a modifi-

cazioni», ecc., proporrei si dicesse: « se e come debba essere modificato l'art. 103 del regolamento del Senato ».

CODRONCHI. Accetto.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Ho esitato a prendere la parola, perchè spetta solo alle persone più autorevoli intervenire in questa importante discussione; ma pregherei l'onor. senatore Codronchi di accettare una mia proposta e cioè di non irrigidirci nell'art. 103, perchè, dato che si nomini una Commissione, questa dovrebbe aver facoltà di rivedere qualche altro articolo, anche per togliere la impressione manifestata dal senatore Vitelleschi, che noi non facciamo che riformare spesso e con troppa volubilità il nostro regolamento. Se si accettasse la mia preghiera, questa modificazione avrebbe anche un altro vantaggio, quello di non far credere che la proposta del senatore Codronchi possa essere appresa come un seguito e un corollario delle votazioni fatte l'altro giorno dal Senato.

CODRONCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI. Siccome soglio essere molto pratico nelle mie proposte, e ho il naturale desiderio che la mia mozione sia accettata, l'ho limitata all'art. 103, perchè, se noi facciamo una proposta la quale investa tutto il regolamento, sarà più difficile che sia accolta. Credo sia meglio procedere un po' all'inglese ossia correggere punto per punto e non riformare *ab imis*. Perciò, onorevole senatore Arcoleo, la prego di non insistere nella sua proposta nell'interesse della mia; limitiamoci all'art. 103, e per mia parte accetto l'emendamento suggerito dal senatore Di Camporeale.

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Non volendo intralciare la discussione, aderisco all'invito che mi fa l'onorevole senatore Codronchi e ritiro la mia proposta di emendamento.

PRESIDENTE. Allora leggo la formula della proposta del senatore Codronchi con l'emendamento del senatore Di Camporeale, accettato dal proponente:

« Ho l'onore di proporre al Senato la nomina di una Commissione che studi e riferisca se e come debba modificarsi l'art. 103 del regolamento ».

Coloro che intendono approvare la proposta testè fatta dal senatore Codronchi sono pregati di alzarsi.

La proposta del senatore Codronchi è approvata.

RATTAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RATTAZZI. In aggiunta alla proposta fatta dal senatore Codronchi proporrei che la nomina della Commissione fosse deferita al nostro Presidente.

PRESIDENTE. Io interpellero in proposito il Senato.

Voci: Al Presidente.

PRESIDENTE. Ringrazio il Senato della novella prova di fiducia accordata al suo Presidente; mi riservo di far conoscere più tardi i nomi dei componenti la Commissione.

Letture di due proposte d'iniziativa di Senatori.

PRESIDENTE. Debbo annunziare che gli Uffici hanno autorizzato la lettura di un disegno di legge che è stato presentato dai senatori Di Sambuy, Cavasola, Codronchi, Rossi Luigi e Di Camporeale, e di una proposta fatta dal senatore Pellegrini.

La proposta del senatore Pellegrini riguarda le modificazioni dell'art. 103 del regolamento, perciò io credo opportuno interpellarlo se crede, dopo il voto testè dato dal Senato, d'insistere nella sua proposta.

PELLEGRINI. Ora si tratta soltanto di autorizzare la lettura e non posso quindi parlare in merito della mia proposta. Io prego quindi che sia consentita questa lettura, non per volerla esplicitare, ma perchè sia trasmessa alla stessa Commissione che studierà le riforme del regolamento; la quale apprezzerà questa mia proposta come crederà meglio.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, io leggerò la proposta del senatore Pellegrini.

« Proposta di un nuovo articolo 103 del Regolamento del Senato in sostituzione dell'articolo in vigore ».

Art. 103.

1. I membri della Commissione per la verifica dei titoli di ammissione dei nuovi senatori deliberano a voto palese e motivato.

I voti non motivati si computano come favorevoli all'ammissione: ed a parità di voti s'intende approvata la proposta di convalidazione.

2. Di ogni seduta della Commissione sarà eretto verbale che riassume la discussione e le deliberazioni. I verbali saranno firmati dal Presidente e dal segretario. Soltanto i senatori possono chiedere visione dei verbali.

3. I motivi adottati contro la convalidazione, che la Commissione opini meritevoli di considerazione e non sufficientemente provati, saranno comunicati al ministro, da cui fu controsegnato il decreto di nomina ed al senatore nominato, per le credute produzioni e giustificazioni entro il termine che sarà fissato dalla Commissione.

4. Entro un mese dalla comunicazione alla Commissione del decreto di nomina, la Commissione riferirà al Senato o sulla convalidazione o sulle ragioni per le quali non possa la Commissione riferire in merito.

5. La relazione della Commissione sarà motivata e riassumerà gli elementi specifici di fatto per i quali concorre o manca il titolo di nomina.

6. La relazione dovrà non contenere giudizio nè allusione relativi ai meriti personali del nominato, salvochè nel decreto venisse designato come appartenente alla categoria 20^a dell'art. 33 dello Statuto; nè dire se la proposta della Commissione fu presa a unanimità, maggioranza o parità di voti, eccettuato il caso che i commissari costituiti in minoranza disidente, chiedano che nella relazione siano riprodotti i motivi da essi adottati del loro dissenso.

7. La relazione sarà stampata e distribuita a norma dell'art. 21. Essa sarà invece letta in Comitato segreto sulla proposta della Commissione, o del Presidente del Senato, o di dieci senatori a termini dell'art. 70.

In ogni caso la discussione sulla relazione della Commissione sarà posta all'ordine del giorno almeno quattro giorni prima della seduta.

Il Comitato segreto, udita la relazione ed un oratore favorevole ed uno contrario alla seduta segreta, prima di entrare nel merito, delibera per alzata e seduta, se debba la discussione procedere oltre in Comitato segreto ovvero in seduta pubblica.

8. Il Senato vota sulla convalidazione, sia in

seduta pubblica sia in Comitato segreto, a termini dell'art. 56. Però per la votazione a scrutinio segreto si richiede la domanda scritta di quindici senatori presenti. Nel concorso di varie domande sul metodo di votazione, il Senato delibera per alzata e seduta, e senza discussione, quale metodo debba avere la preferenza.

9. Il Presidente nella stessa seduta pubblica nella quale il Senato votò sulla convalidazione, o nella prima seduta pubblica successiva al Comitato segreto, proclama se la votazione fu favorevole o contraria alla validità della nomina, ma non proclama nè fa registrare in verbale il numero dei voti favorevoli o contrari.

Il Presidente comunicherà la deliberazione del Senato al ministro da cui il decreto di nomina fu contrassegnato.

C. PELLEGRINI.

Ora, secondo la procedura stabilita dal nostro regolamento, dovrebbe fissarsi il giorno in cui dovrebbe essere svolta la proposta; ma dal momento che il senatore Pellegrini proponente desidera soltanto che, dopo datane lettura, sia comunicata alla Commissione che sarà appositamente nominata, questo sarà fatto. Soltanto mi rimane a chiedere all'onor. Codronchi di quanti membri crede che debba essere composta la Commissione da lui proposta.

CODRONCHI. Di cinque.

PRESIDENTE. Sta bene.

Do ora lettura del disegno di legge presentato dai senatori Di Sambuy, Cavasola, Codronchi, Rossi Luigi e Di Camporeale:

« Proposta di legge per modificazioni dell'articolo 162 della legge comunale e provinciale (testo unico 4 maggio 1898, n. 134) ».

Al n. 1 dell'art. 162, invece di dire:

« Che sieno deliberati dal Consiglio comunale col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune »

si dica:

« ... dei consiglieri in carica al momento della votazione ».

Al n. 2, si aggiunga all'attuale capoverso:

« Quando però la seconda votazione non raggiungesse la maggioranza prescritta, verrà fis-

sato un giorno per la deliberazione definitiva, facendone speciale menzione nell'ordine del giorno della seduta ».

DI SAMBUY - CAVASOLA - CODRONCHI -
ROSSI LUIGI - DI CAMPOREALE.

A termini quindi dell'art. 82 del nostro regolamento, interrogo il Senato perchè voglia stabilire il giorno in cui crede che questo progetto di legge possa essere svolto.

Nessuno chiedendo di parlare, propongo che questo progetto sia svolto dopo le ferie pasquali.

Chi approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Ed allora sarà mia cura di fissare in una delle prime sedute che saranno tenute immediatamente dopo le feste di Pasqua, e compatibilmente cogli altri lavori del Senato, il giorno in cui questa proposta di legge potrà essere svolta.

Presentazione di disegni di legge.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « acquisto di terreni attigui al Regio ospedale di Costantinopoli ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro degli affari esteri della presentazione di questo progetto di legge, il quale seguirà la procedura stabilita dal regolamento.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: **Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge relativo all'approvazione di tre Convenzioni firmate all'Aja il 12 giugno 1902 tra l'Italia e vari Stati d'Europa.**

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Discussione del disegno di legge: « Modificazione all'art. 8 della legge 6 dicembre 1888, n. 5825, che deferisce alla Corte di cassazione di Roma la cognizione di tutti gli affari penali del Regno » (N. 50).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge: « Modificazione all'art. 8 della legge 6 dicembre 1888, n. 5825,

che deferisce alla Corte di cassazione di Roma la cognizione di tutti gli affari penali del Regno ».

Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura di questo disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il capoverso dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1888, n. 5825, è modificato nel seguente modo:

Per le decisioni a Sezioni unite presso la Corte medesima, quando si tratti di causa penale, si uniscono le due Sezioni penali e quando si tratti di causa civile si uniscono alla Sezione civile consiglieri addetti alle Sezioni penali.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Dirò brevi parole intorno al disegno di legge che l'onor. senatore Pagano ha presentato al Senato per modificazione all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1888, n. 5835, colla quale è determinato la composizione delle sezioni unite della Corte di Cassazione di Roma nella materia civile. La proposta risponde ad una evidente necessità per assicurare il migliore funzionamento delle sezioni unite della Corte Suprema, ed io dichiaro di accettarla.

Le ragioni che giustificano questo disegno di legge sono già state ampiamente esposte al Senato nella relazione che accompagna il progetto e in quella dell'Ufficio centrale. Il numero notevolissimo di affari che gravano sulla sezione seconda penale della Corte di Cassazione e che richiede non siano distratti da essi troppi consiglieri, la opportunità di trarre vantaggio dall'opera e dall'autorità di magistrati distinti che siedono nella prima sezione penale, ed altre considerazioni, giustificano ampiamente la proposta.

La Suprema Corte di Roma negli ultimi tempi ha potuto con grande solerzia, secondando l'impulso autorevole del degno suo capo, condurre al pareggio la trattazione degli affari. La modificazione dell'art. 8 della legge del 1888, nei termini indicati col presente disegno di legge,

contribuirà anche ad assicurare questo beneficio; ed è una ragione dippiù perchè io mi auguri che il Senato voglia approvarlo.

Debbo però aggiungere ancora qualche parola, tenuto conto dei voti espressi dall'Ufficio centrale nella sua relazione e che si riferiscono alle condizioni della suprema magistratura del Regno. Non è questo certo il momento di discutere il grave argomento; non essendo fra quelli che sia lecito trattare in via incidentale. L'Ufficio centrale del Senato, riassumendo tutti i precedenti, richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di provvedere ad un ordinamento definitivo e razionale. E questo voto è degno di tutta la considerazione.

Certo è indispensabile far opera perchè le altre Corti di cassazione siano poste in grado di funzionare regolarmente, onde non abbia a soffrirne il prestigio di quelle eminenti magistrature e l'interesse della giustizia; ma pur provvedendo alle necessità dell'oggi, non deve perdersi di vista l'alto fine dell'istituto della Cassazione; e ciò impone il dovere di assicurare alla suprema magistratura del Regno ordinamenti tali che la mettano in grado di rispondere nel modo più completo e più razionale alla sua missione. L'enorme quantità di affari che si concentrano nella Corte di cassazione di Roma per la sua competenza speciale, impone di studiare se non convenga, come nota l'Ufficio centrale, e come è stato anche rilevato in parecchi progetti di legge presentati in passato, sottrarre con provvedimenti legislativi all'esame della Corte suprema tutte quelle questioni che, alterando il carattere fondamentale dell'istituto, sono le vere cause dell'ingente lavoro che deve in atto sopportare, come quelle riguardanti le omesse e deficienti pronunzie, o gli altri motivi di fatto contemplati nei n. 4, 5, 6, 7 dell'art. 517 del Codice di procedura civile.

Io mi limito ad accennare, non essendo, come dissi già, in questo momento opportuno di esaminare largamente il complesso e rilevante argomento. Assicuro però l'Ufficio centrale ed il Senato che allo studio di esso dedicherò l'opera mia col più vivo interessamento, tenendo conto dei progetti e dei lavori accumulati dalla sapienza dei miei predecessori, per venire a conclusioni ed a proposte concrete.

Con queste dichiarazioni ripeto di accettare la proposta dell'onor. senatore Pagano che

l'Ufficio centrale raccomanda, e confido che il Senato vorrà accoglierla.

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. Io prendo la parola con molta esitazione, perchè il progetto di legge è stato proposto dall'uomo, che ha certamente la maggiore autorità in questa materia, dico dall'illustre Presidente della Corte di cassazione di Roma; onde potrebbe sembrare temerità la mia di voler proporre qualche emendamento a questo progetto.

Ma mi dà coraggio la relazione, che egli stesso ne ha presentata, nella quale si dice chiaramente che le sue proposte non sono che un piccolissimo passo per la via, per la quale è necessario che il legislatore si metta per riformare l'istituto della Corte di cassazione. Io sono convintissimo, come è convinto egli stesso, che una riforma di questo genere non si possa proporre in questa occasione, e soprattutto che non si possa proporre per iniziativa parlamentare da un senatore o da un deputato; ma che debba venire organicamente studiata e presentata dal Governo. Ma poichè una riforma tenue, frammentaria ora ci viene innanzi, io credo che si potrebbe approfittarne per estenderla leggermente, in tal modo da ottenere almeno il pieno effetto di ciò che maggiormente sul momento si desidera.

La proposta del senatore Pagano, che viene qui confermata dall'Ufficio centrale, si limita ad un sol punto. Mentre la legge presente obbliga il Presidente della Corte di cassazione a formare le sezioni unite con sette consiglieri della sezione civile, e coi consiglieri della seconda sezione penale, gli sia lecito invece per il futuro di chiamare consiglieri delle sezioni penali a sua scelta, secondo la maggiore opportunità, per non gravare di troppo lavoro quella sezione penale, la quale secondo la legge presente dev'esser sempre chiamata. Ed egli ha perfettamente ragione. Nessuno oserebbe opporsi a lui per questa parte. Ma io osservo che in tal modo rimane ancora un grande inconveniente nella costituzione delle sezioni unite relativamente ai diversi scopi, per i quali queste si chiamano a giudicare. È una materia alquanto tecnica, ed io credo quindi necessario di dichiarare ai senatori, che non hanno

pratica di queste cose, quali sono i principali uffici di queste sezioni unite.

Le Sezioni unite devono convocarsi quando si tratta di giudicare della competenza, e soprattutto nei casi molto frequenti, in cui si tratta di dirimere questioni di competenza fra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa. È opinione di molti scrittori che a questo ufficio le Sezioni unite della Corte di cassazione, come sono costituite, non abbiano perfettamente corrisposto; e ciò per una ragione pratica.

Per giudicare di siffatte questioni è necessario avere una piena cognizione non solo degli ordinamenti giudiziari, ma degli amministrativi. Ora questa piena cognizione manca spesso, per quanta dottrina possano avere, ai nostri magistrati, i quali dalla prima gioventù fino all'età provetta, in cui sono giunti a formar parte della Cassazione, di altro continuamente non si sono occupati che delle leggi sostanziali o formali puramente giudiziarie. Essi non hanno le cognizioni amministrative, e non possono ragionevolmente esser tenuti ad averle. Perciò è stato parecchie volte proposto di creare un organo speciale per dirimere quelle questioni di competenza, un organo supremo, al quale siano chiamati come componenti anche i membri dei più alti nostri corpi amministrativi.

La riforma in questo senso non è forse ancora matura, e io non oserei oggi proporla al Parlamento, per quanto io sia intimamente persuaso della convenienza di essa.

Un'altra delle funzioni delle Sezioni unite della Corte di cassazione è quella di giudicare in materia civile nei casi in cui la Corte d'appello, alla quale una prima sentenza della Sezione civile della Cassazione di Roma, o di una delle Cassazioni di Firenze, di Torino, di Napoli e di Palermo (che non hanno ormai più che la Sezione civile), abbia rinviato la causa, non si sia conformata alla massima di diritto stabilita dalla Corte di cassazione. Si tratta di un secondo giudizio solenne della Cassazione, che obbliga definitivamente il magistrato di rinvio ad accettare la massima, che sarà pronunziata. Se dunque è necessario che il giudizio sia proferito con scienza e competenza suprema, è precisamente in questo caso delle Sezioni riunite in materia civile. Si tratta quasi di un appello dalla Sezione civile della Cassazione, che ha pronunziato la prima sentenza,

cui si è ribellata la Corte di rinvio. Ora, per giudicare in questi casi, chi si chiama, secondo il presente ordinamento, che non verrebbe per questa parte mutato dal progetto dell'Ufficio centrale? Si chiama una Corte composta di 7 civilisti e di 7 penalisti! I nostri magistrati sono dalla legge dichiarati competenti in tutti i rami del diritto, questo è vero, ed io non voglio negare che molti effettivamente siano competenti in tutti i rami del diritto. Ma bisogna pur convenire che il cultore del diritto penale difficilmente può conoscere il diritto civile come chi si è dedicato espressamente a questa parte del diritto; come viceversa colui che ha consacrato il maggior numero degli anni della sua vita allo studio del diritto civile, può non conoscere il penale a quel modo che lo conosce il penalista. Nella nostra Corte Suprema è utile che gli uomini che si sono maggiormente dedicati al diritto civile facciano parte della sezione civile e coloro che hanno maggior pratica del penale facciano parte delle sezioni penali. Ma quando si tratta di giudicare le più ardue questioni civili per la seconda volta, come ho detto, è molto strano che si costituisca un tribunale composto in parte di persone che debbono intendersi della materia e in parte di persone, che non sono tenute ad intendersene altrettanto. Si forma in tal modo un tribunale che ha l'apparenza di maggiore competenza, perchè composto di maggior numero di persone, ma che sostanzialmente non può essere più competente di quello di prima, e che anzi è composto di una parte per la natura stessa delle cose meno competente.

Per rimediare almeno a questo inconveniente, che oserei addirittura chiamare danno, vorrei proporre che nel presente progetto di legge si lasciasse al primo presidente della Corte di Cassazione anche una maggiore libertà nel costituire le sezioni unite; che, come a lui si dà facoltà di scegliere fra i consiglieri delle due sezioni penali, si conceda anche la facoltà di scegliere tutti o quasi tutti i quindici componenti delle sezioni unite fra i magistrati appartenenti alla sezione civile. Io posso intendere che abbia maggiore autorità un giudizio pronunziato da 15 persone che quello deliberato da 7; ma quando esse abbiano ciascuna competenza pari a quella dei 7 che hanno pronunziato la prima sentenza, non quando per la

loro natura non possono essere altrettanto competenti.

Riconoscendo quindi che parecchi dei vizi più gravi dell'ordinamento attuale non sieno evitabili senza una più larga riforma; a me pare che questo inconveniente almeno troverebbe il suo rimedio nel piccolo ritocco al presente progetto di legge da me invocato.

Sarei lieto se l'Ufficio centrale, esso stesso, ove accettasse quest'ordine d' idee, volesse proporre l'emendamento necessario, perchè il progetto di legge corrispondesse a questo desiderio.

VISCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCHI. Sono favorevolissimo alla proposta di legge presentata dall'illustre senatore Pagano-Guarnaschelli; ma dichiaro che non saprei votarla con l'emendamento che desidererebbe il senatore Scialoja.

Niente e più dell'amministrazione della giustizia deve essere e deve parere insospettata. Se a questa legge dovessero dare esecuzione determinate persone, non avrei difficoltà di consentire che il primo presidente della Corte di cassazione di Roma, che è il senatore Pagano-Guarnaschelli, componesse le sezioni unite così come ha proposto il senatore Scialoja; ma, quando penso che questa legge domani potrà essere applicata non dal senatore Pagano, o da altri che avessero la stessa illimitata fiducia e godessero lo stesso ossequio universale, devo preoccuparmi dei possibili inconvenienti; e devo impedire il sospetto che le sezioni unite fossero formate con certi giudicanti non per l'amministrazione della giustizia, ma per la determinata causa, ossia che taluni magistrati fossero stati scelti non per la loro riconosciuta competenza nella materia civile, ma perchè disposti a risolvere la contestazione in un senso anzichè in un altro.

Comprende bene il Senato che basterebbe soltanto la possibilità di questo dubbio per agitare la coscienza dei contendenti ed il prestigio dell'Amministrazione della giustizia, base della società civile. Onde è che io pregherei il senatore Scialoja di accontentarsi di votare per ora la proposta tale e quale ci viene dal senatore Pagano-Guarnaschelli, tanto più dopo le dichiarazioni abbastanza esplicite fatte dall'onorevole guardasigilli, cioè che egli si ri-

serva di presentare al Parlamento proposte più definitive attinenti a riforme ancora più organiche.

In questo modo noi avremmo provveduto alle esigenze del servizio di fronte agli inconvenienti che ci sono stati così autorevolmente denunziati dal senatore Pagano-Guarnaschelli; e con la fiducia di poter risolvere quanto prima tutto il grave e poderoso problema, non verremmo ad includer nella nostra legislazione principii che un giorno potrebbero essere citati come precedenti, e dar luogo ad altri inconvenienti.

Io comprendo tutta la giustezza, tutto il valore dell'osservazione del senatore Scialoja, ma egli, che è così distinto giurista, non vorrà tenere in poca considerazione l'osservazione mia, che può sembrare, e forse è, semplice, ma, attenendosi all'Amministrazione della giustizia, è certamente di qualche importanza e degna di considerazione da parte del Senato.

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. Rispondo subito a queste osservazioni dell'onor. Vischi. Egli teme che, lasciando al primo presidente della Corte di cassazione quella maggior libertà che io aveva proposta, si possa, se non altro in futuro, destare il sospetto che il presidente componga le sezioni riunite a modo suo, per ottenere la sentenza in un certo senso piuttosto che in un altro; ed egli m'invita per ciò a contentarmi della proposta del senatore Pagano e dell'Ufficio centrale. Ma, collega Vischi, se ella avesse conchiuso nel senso d'invitarmi a respingere questa proposta, avrei trovato logico il suo discorso, perchè la proposta del senatore Pagano e dell'Ufficio centrale dà al primo presidente libera facoltà di scegliere i membri delle sezioni riunite in un numero grande di consiglieri, fra tutti quelli che compongono le due sezioni penali. Una grande larghezza di arbitrio avrà il primo presidente nella composizione di queste sezioni riunite: il solo vincolo che gli s'impone è quello di chiamare una parte dei consiglieri delle sezioni unite dalle sezioni penali anzi che dalle sezioni civili; ma siccome le due sezioni penali costituiscono il massimo numero dei consiglieri della Corte di cassazione, la scelta potrà dal primo presidente esercitarsi tra un numero grandissimo di persone. Con la

mia proposta questa scelta potrebbe esercitarsi anche sopra un numero maggiore di persone; ma la sola differenza essenziale è questa, che secondo il progetto dell'Ufficio centrale la scelta, almeno di questa metà, per quanto libera, deve necessariamente cadere sopra persone per consuetudine di studi non molto competenti in materia civile, mentre secondo la mia proposta si ottiene maggior larghezza di scelta, si lascia al presidente la facoltà di chiamare i più competenti a giudicare in questi casi. Questa è la sola differenza fra la proposta dell'Ufficio centrale e la mia. In quanto all'ampiezza di libertà c'è solo una lieve differenza, la quale non può nulla togliere od accrescere agli eventuali sospetti che venissero in mente al senatore Vischi.

Io vorrei aggiungere ora una considerazione, che ho dimenticato di esporre nelle brevi parole poc'anzi pronunziate. Il nostro legislatore si è già mostrato sotto altri rispetti abbastanza persuaso della gravità delle considerazioni, che io ora veniva esponendo; perchè, quando si presenta una questione, nella condizione che ho dianzi descritta, in materia penale, la nostra legge attuale impone che le sezioni unite siano formate con le due sezioni penali, ed esclude quindi i civilisti dal secondo definitivo pronunziato. La legge fa bene, secondo me, perchè appunto i civilisti non sono i più competenti in materia penale; ma io domando allora, perchè devono tuttavia venire i consiglieri di una sezione penale a giudicare di una questione civile? Ben si sa che è molto più facile ad un uomo avvezzo a dirimere le sottili questioni del diritto civile di pronunziare una buona sentenza in materia penale che non sia al contrario ad uno che è avvezzo al diritto penale di rendersi immediatamente padrone di tutte le grandi difficoltà che può presentare una questione di diritto civile tanto spesso complicata e sottile.

In sostanza contro la mia proposta l'unica difficoltà è questa: che mentre ci sono due sezioni penali, ce ne è una sola civile. Ciò è vero sulla carta, ma effettivamente i due turni della sezione civile funzionano quasi come due sezioni civili nella nostra Corte di cassazione; siedono sotto due presidenti diversi, avvicinandosi di giorno; onde si potrebbe benissimo col personale della nostra Corte di cassazione formare un buon corpo di quindici giudicanti in

tutto o per la massima parte composto di civilisti. Io non escludo affatto che il presidente possa chiamare dei penalisti, se occorre; ma io vorrei che egli avesse la facoltà di esercitare quella libera scelta, che gli si attribuisce nel presente progetto, in un modo anche più utile, chiamando i più competenti dovunque li trovi, senza avere le mani legate, senza esser posto nell'impossibilità di chiamare i più competenti.

VISCHI Domando la parola.

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare.

VISCHI. Forse nella sostanza delle nostre considerazioni il senatore Scialoja ed io non siamo molto in disaccordo, perchè, tutto sommato, noi vogliamo che le sezioni unite fossero formate in modo da corrispondere meglio ai fini dell'amministrazione della giustizia; ma lì dove siamo in disaccordo è nei mezzi.

Il senatore Scialoja, forte della sua persuasione, prescinde da quelle che possono essere le apparenze. Io invece dico in nome della mia esperienza della vita, ed anche della professione di avvocato, che in materia di amministrazione della giustizia bisogna anche parere.

Si può invocare il giudizio delle sezioni unite o in materia penale, o in materia civile. In materia penale lo stesso senatore Scialoja ha dovuto riconoscere che era facile creare le sezioni unite, perchè, esistendo due sezioni penali, bastava unirle per rispondere al voto della legge. Su questo punto il senatore Scialoja non può avere la preoccupazione di poterci trovare dinanzi a giudici disabituati all'applicazione del diritto penale.

La difficoltà sta nei giudizi civili, o nei conflitti. Abbiamo una sola sezione civile. Non possiamo calcolarla per due, perchè quella specie di sdoppiamento che è fatto per il più sollecito disbrigo degli affari non ha tolto al ramo civile della suprema magistratura in Roma la sua posizione, cioè di avere una sola sezione civile. Come formare le sezioni unite? Donde prendere gli altri magistrati?

La legge vigente ordina che si ricorra alla seconda sezione, che è penale; ma, per le ragioni dette, e dal proponente senatore Pagano, e dell'Ufficio centrale, questa obbligatorietà di ricorrere alla seconda sezione creava difficoltà nella pratica e quasi un certo incaglio nell'amministrazione della giustizia.

Di qui la bontà della proposta che ci viene

dal senatore Pagano di potersi prendere gli altri magistrati non dalla sola seconda sezione, ma dalle due sezioni penali.

Forse il primo presidente, con quel criterio che viene dall'altezza del suo posto, dalla conoscenza delle persone ecc., avrà la mano felice nella scelta, nella costituzione delle sezioni unite; lo comprendo; ma non dobbiamo riconoscerlo qui nella legge con una parola che potrebbe domani dar luogo ad osservazioni. Osservazioni, ripeto, che cadrebbero dinanzi ai piedi di determinate individualità, ma che, se autorizzate dalla larghezza di linguaggio da parte del legislatore, sarebbero pericolose sino a provocare sospetti sempre essenziali in materia di amministrazione della giustizia.

Onde è che ritorno a pregare il senatore Scialoja di contentarsi della proposta quale ci viene dall'Ufficio centrale, tanto più dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole guardasigilli. Allora sarà il caso di vedere se e come riformare tutto il resto di questa eminente magistratura. Per ora diamo il voto favorevole alla legge proposta dal senatore Pagano.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *relatore*. Comincio col rendere grazie per le parole benevoli, che sono state dette al mio indirizzo per lo sviluppo che gli affari hanno avuto in Cassazione in questi ultimi tempi; lode poco meritata, perchè non va data lode al compimento di un dovere.

Per ciò che ha tratto alla proposta del senatore Scialoja io tengo a rendere ragione delle proporzioni limitate, nelle quali, tanto per la mia iniziativa, quanto per il voto dell'Ufficio centrale, si è creduto di dover contenere la presente proposta di legge, per non alterare le basi della legge del 1888, e per non scivolare (diciamo pure la parola) in questioni, che sarebbero di più seria e larga portata, e la soluzione delle quali non può scindersi dallo studio e soluzione del vero problema. E la riprova della ragionevolezza della nostra riserva e dei limiti posti alla proposta, si può agevolmente ricavare anche dallo svolgimento che ha avuto la iniziativa del senatore Scialoja in questa seduta, appunto per le cose da lui tanto autorevolmente dette.

Imperocchè, pur dichiarando di voler limitare ad un punto solo, il senatore Scialoja, l'emendamento proposto, non ha potuto fare a meno di accennare i vari e gravi quesiti, che si annodano al tema del funzionamento della Cassazione di Roma, specialmente per ciò che riguarda la potestà speciale, di derimere i conflitti, potestà che una volta era del Consiglio di Stato, e così pure per l'altra attribuzione datale dalla legge del 1888, per fermare il punto di diritto nel caso di dissidio tra i magistrati di merito, e la sentenza di una sezione semplice di Cassazione.

Ed egli, pur volendo circoscrivere soltanto ad un punto solo il suo emendamento, ha creduto di rilevare come sia nei voti di taluni e tra i più autorevoli scrittori di dottrine giuridiche, di dare una forma diversa al modo di funzionare della Cassazione di Roma in tema specialmente di conflitti.

Abbiamo due tipi in fatti, e cioè il tribunale misto, come in Francia, oppure la competenza affidata al potere giudiziario come nel Belgio, sistema seguito e certamente con frutto in Italia dal 1877 in poi.

Ecco adunque, come volendo esorbitare dalle modeste proporzioni della presente legge, si vede come subito s'imponga il vasto problema e si sollevino gravi quesiti, che si dovrebbero risolvere, e che invece con la seconda parte della sua relazione l'Ufficio centrale pone soltanto in ribevo, facendo voti cioè al Governo del Re, perchè sia sistemato una buona volta questo istituto supremo, che veramente è in condizioni difficili.

D'altronde ove si dovesse uscire dal modesto campo della presente proposta, perchè, oltre quella indicata dall'onor. Scialoja, non introdurre altre modalità, o perchè non eliminare altri inconvenienti già accennati nella relazione?

Il miglior partito è dunque di rinviare i detti esami al momento della riforma sostanziale, che per le assicurazioni già date dall'onorevole guardasigilli, sperasi non lontana.

Venendo ora al punto concreto dell'emendamento proposto dal senatore Scialoja, mi sembra, che egli non tenga conto delle ragioni speciali, svolte in lunghe discussioni, e che consigliarono l'illustre iniziatore della legge del 1888, che fu l'onor. Zanardelli, a tener fermo il con-

retto di far partecipare alle Sezioni Unite civili anche i magistrati penali.

Dopo le discussioni avvenute nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, circa il modo di comporre le Sezioni Unite civili, fu giudicato necessario l'intervento di quei magistrati e si credette di fare assegnamento sulla seconda Sezione penale, anzitutto perchè la Cassazione di Roma non ha che una sola Sezione civile, per quanto nel modo di funzionare si alternino le persone, non avendo noi, come in Francia, la Camera dei ricorsi.

La sola Sezione civile è molto numerosa, ma è sempre una sola, e perciò si senti il bisogno di chiamare alle Sezioni Unite anche magistrati penali, allo scopo altresì di avere il contributo di magistrati diversi, e, per il caso di dissidio, di magistrati anche nuovi, e tali perciò da rendere più evidente, come si disse, la serenità del giudizio.

Circa poi la maggiore o minor competenza dei magistrati penali, è da rilevare, che fu sollevata anche su questo punto, sin dal 1888, nell'altro ramo del Parlamento, una viva discussione al riguardo, come ebbi a vedere dai precedenti parlamentari, che volli consultare per rendermi ragione della proposta presente; e le obiezioni di oggi furono fatte anche allora; e lo stesso onor. Finocchiaro-Aprile, oggi guardasigilli, da deputato, mosse molti dubbi circa la utilità del contributo, che nelle liti civili avrebbero potuto recare i magistrati addetti al penale.

Se non che la, sintesi della discussione e la conclusione fu quella tanto caldeggiata dall'onorevole Zanardelli, e cioè, che non dovendosi affidare il compito delle Sezioni Unite civili alla unica Sezione civile, convenisse ricorrere anche al concorso di altri magistrati, che sarebbero venuti scevri da preoccupazioni e nuovi al giudizio.

Stando così le cose, salvochè vovesse farsi luogo ad una riforma radicale e sostanziale, e non è questo il momento, il formare le Sezioni Unite col solo personale degli addetti al civile, è al tutto ripugnante alla legge del 1888 nelle condizioni attuali.

Ma ciò che è più notevole, per valutare l'importanza della proposta Scialoja, è questo, che all'atto pratico i fini ch'egli vorrebbe raggiungere sono nè più nè meno raggiunti coll'attuale costi-

tuzione organica della Corte Suprema di Roma e col modo attuale di comporre le Sezioni Unite civili.

Mi sembra necessario al riguardo chiarire qualche punto di fatto, che (e non è a farne meraviglia), è sfuggito all'onorevole Scialoja, il quale non è stato in condizione di conoscere il modo pratico, secondo il quale le nostre Sezioni Unite civili sono chiamate a funzionare.

L'onor. Scialoja infatti suppone, tenuto conto che la Sezione civile come Sezione semplice giudica con sette magistrati, che quando si debbano comporre le Sezioni Unite, debbano chiamarsi sette magistrati addetti al civile, oltre il primo presidente, e sette magistrati addetti alla seconda Sezione penale. Ma in realtà non è così. Nè è questa la lettera della legge, benchè, come è stato rilevato nella relazione, sia essa in parte poco felice.

La legge dice in primo luogo, che le Sezioni Unite funzionano con un numero non minore di 15, locuzione infelice, perchè includente un arbitrio, e tanto più singolare, in quanto per le altre Cassazioni, che sin dal 1865 si dissero tuttora conservate, si ritenne bastevole il numero di soli undici votanti, introducendo quasi così un doppio tipo di Cassazioni, e con una gradazione diversa.

Se non che, in quanto al numero, ogni elasticità fu eliminata dal retto criterio di chi sin dal primo impianto resse la Cassazione di Roma, la quale, con uso costante, è stata sempre formata con 15 votanti, nè più nè meno, per le Sezioni Unite.

In quanto alla scelta poi dei 15, non fu mai dubitato, che non vi fossero limiti speciali e determinate proporzioni tra i magistrati dell'una e dell'altra Sezione, e men che mai si pensò, che sette e non più dovessero essere i consiglieri addetti al civile da chiamarsi alle Sezioni Unite, tra i 18 che formano la Sezione civile unica.

In vece, naturalmente, si affidò la scelta al potere discrezionale ed insospettato del presidente, il quale, tenuto conto delle esigenze del servizio, nomina i relatori e chiama a vicenda, or questi or quelli, con opportuna ed obbiettiva selezione, giacchè nessuno, io penso, avrà mai dubitato della serenità del giudizio di chi giunto al massimo grado di primo magistrato del Regno, non può avere altra mira fuori di

quella di servire alla giustizia ed alla voce della propria coscienza, come è elementare dovere, del resto, di qualunque magistrato, alto o basso che sia.

Come vedesi, tolto di mezzo il supposto di fatto, di proporzioni determinate da serbare, il fine che l'onor. Scialoja intenderebbe raggiungere colla sua proposta, è già scolpito nella legge presente, e nulla quindi sotto questo aspetto occorre modificare.

Nè si dica, che ad ogni modo converrebbe allontanare i penalisti dalle Sezioni Unite perchè meno competenti.

La obbiezione ha già avuto la risposta, e su questo punto, dopo esame maturo, provvederà la promessa futura riforma.

Se a tale eliminazione, in vero, sin da oggi si dovesse mirare, perchè non preoccuparci di altre difficoltà? Perchè non allargare i limiti della presente proposta? Ma è ciò che avvedutamente, giova ripeterlo, non si è creduto di fare, perchè rotte le dighe, si entrerebbe in un campo più vasto, e che merita studii e proposte più sostanziali e più gravi.

Del resto, bisogna anche eliminare una specie di pregiudizio, e cioè che gli addetti al penale siano per ciò stesso incapaci o quasi di dare utile contributo in materia civile. Ma per noi la materia e la carriera è generalmente promiscua e talvolta è il caso, che determina la destinazione ad una Sezione penale anzichè alla civile, oltrechè la designazione può da un anno all'altro mutare. Per esempio, in questi ultimi tempi sciaguratamente è stata in modo sensibile mietuta a preferenza una Sezione penale ed ottimi civilisti han dovuto prendere il posto dei compagni venuti meno.

Ma che perciò?

Si lasci alla Presidenza, come è stato sempre in passato, e come lo stesso onorevole Scialoja del resto desidera, la scelta; ed il manipolo dei penalisti che è chiamato ed in proporzioni per il solito modeste, a contribuire al funzionamento delle Sezioni Unite darà il suo ausilio anche in avvenire, aspettando tempi migliori e non lontani per dare un assetto definitivo all'istituto supremo.

Sì, questo è il voto dell'Ufficio centrale, che è, giusta le fatte dichiarazioni, pur quello dell'onor. guardasigilli, e che risponde ad un bisogno generalmente sentito.

Gradatamente la Cassazione di Roma ha acquistato, e non poteva essere diversamente, sempre nuove attribuzioni, e con esse nuove morali responsabilità, alle quali ha fede di avere corrisposto con abnegazione ed amore col suo funzionamento.

Giudice dei conflitti, unica competente in certe materie speciali ed in materia penale, ciascuno di coloro che ne fanno parte, ha la coscienza di aver compiuto e largamente il suo dovere. Se taluni inconvenienti, per una parte della materia penale si sono verificati, senza colpa di alcuno e per la materia soverchiante, si è opportunamente fatto ricorso agli espedienti interni che consentiva la legge, allo scopo di eliminarli.

Ed allo stesso fine provvede la proposta formulata nell'odierno disegno di legge.

E ciò all'Ufficio centrale per il momento pare che basti.

Altri problemi s'impongono e i lunghi studii hanno additata la via, problemi complessi che non è facile scindere, problemi che si rannodano ai più vitali interessi del cittadino, che è costretto persino a cercare con molta fatica e dispendio, il suo giudice in un labirinto di forme.

A tutto ciò urge provvedere con una legge nuova e speciale, giusta i rilievi contenuti nella relazione dell'Ufficio centrale, e che ha accolto l'onor. guardasigilli.

Aspettiamo pertanto la riforma che con tanta larghezza di vedute ed efficacia, l'onor. guardasigilli ha promesso di volere studiare e proporre quanto prima.

Per ora l'Ufficio centrale da parte sua insiste nella proposta di legge colla sua modesta portata, e preso atto della promessa dell'onorevole guardasigilli che certamente sarà mantenuta, prega il Senato ad accogliere il presente progetto nei ristretti suoi termini.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. Scialoja insiste nel suo emendamento?

SCIALOJA. Io non proponeva emendamenti; pregava soltanto l'Ufficio centrale di prendere in considerazione i miei concetti; ma, poichè esso non è entrato nel mio ordine di idee, la mia proposta non ha che il carattere di un

semplice invito e di una semplice raccomandazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro guardasigilli.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Avevo chiesto di parlare per pregare l'onor. Scialoja di non insistere nella sua proposta, ma, poichè egli l'ha già ritirata, non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione, e trattandosi di un progetto di legge che ha un articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Aggregazione del comune di Limosano al mandamento di Montagano » (N. 54).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aggregazione del comune di Limosano al mandamento di Montagano ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 54).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno avendo chiesto di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il comune di Limosano è distaccato dal mandamento di Castropignano, ed aggregato a quello di Montagano.

(Approvato).

Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere per decreto Reale a quanto occorra per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione del contratto di permuta del fabbricato demaniale - Quartiere vecchio - in Siracusa coi fabbricati - Asilo e Statella - di proprietà comunale stipulato tra il Demanio ed il Municipio di Siracusa addì

30 luglio 1903, nonchè dell'atto aggiuntivo stipulato tra il Demanio e lo stesso Municipio addì 29 ottobre 1904 » (N. 68).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del contratto di permuta del fabbricato demaniale - Quartiere Vecchio - in Siracusa coi fabbricati - Asilo e Statella - di proprietà comunale stipulato fra il demanio e il municipio di Siracusa addì 30 luglio 1903, nonchè dell'atto aggiuntivo stipulato tra il demanio e lo stesso municipio addì 29 ottobre 1904 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È approvato il contratto di permuta del fabbricato demaniale « Quartiere Vecchio » in Siracusa, coi fabbricati « Asilo » e « Statella » di proprietà comunale, stipulato tra il Demanio dello Stato ed il municipio di Siracusa addì 30 luglio 1903, nonchè l'atto aggiuntivo stipulato fra il Demanio dello Stato e lo stesso municipio addì 29 ottobre 1904.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Se nessuno chiede di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione; prego i senatori, segretari a voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Faccio noto al Senato che la Commissione della cui nomina il Senato mi ha incaricato, per l'esame delle proposte dei senatori Codronchi e Pellegrini, è stata da me composta dai signori senatori: Codronchi, Visconti-Venosta, Pellegrini, Cavasola e Rossi Luigi.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul progetto di legge:

Approvazione di tre Convenzioni firmate all'Aja il 12 giugno 1902, fra l'Italia e vari Stati d'Europa;

Senatori votanti	103
Favorevoli :	96
Contrari	7

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazione all'art. 8 della legge 6 dicembre 1888, n. 5825, che deferisce alla Corte di Cassazione di Roma la cognizione di tutti gli affari penali del Regno (N. 50).

Aggregazione del comune di Limosano al mandamento di Montagano (N. 54);

Approvazione del contratto di permuta del fabbricato demaniale - Quartiere vecchio - in Siracusa coi fabbricati - Asilo e Statella - di proprietà comunale stipulato tra il Demanio ed il Municipio di Siracusa addì 30 luglio 1903, nonchè dell'atto aggiuntivo stipulato tra il Demanio e lo stesso Municipio addì 29 ottobre 1904 (N. 68).

II. Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa dei senatori Mariotti Giovanni, Mucicchi e Niccolini sugli sgravi dei bilanci comunali e provinciali dalle spese per servizi pubblici governativi.

La seduta è sciolta (ore 17 e 5).

Licenziato per la stampa il 18 aprile 1905 (ore 12.15).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.